REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia — Presidente (relatore)

Sabrina Facciorusso — Primo referendario

Guido Tarantelli — Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 23979** del registro di Segreteria, promosso

da

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;

- attore -

nei confronti

di **TRUNGADI MARIATERESA**, nata a Polistena il 20 maggio 1991 (cod. fisc.: TRNMTR91E60G7911), residente a Feroleto della Chiesa (RC), via Asilo nido n. 8, int. 3, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall' Avv. Antonio Manfrida (cod. fisc.: MNFNTN59710C710N; p.e.c.: avv.antoniomanfrida@pec.giuffre.it; fax n. 0966.932181), elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Cinquefrondi, via Australia n.18.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 12 novembre 2024, la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa MariaGabriella Dodaro, e l'avv. Vincenzo Genovese, per delega dell'avv. Antonio Manfrida, per la convenuta, che hanno concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **atto di citazione**, depositato il 20 maggio 2024, ritualmente notificato alla convenuta, unitamente al decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., il 24 maggio 2024, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti della signora **Trungadi Mariateresa**, per un presunto danno erariale pari ad euro 20.730,93, cagionato all'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM), oltre a accessori di legge e spese di giustizia. L'azione di responsabilità muove dalle denunce di danno erariale, rispettivamente del 28 dicembre 2023 e dell'8 febbraio 2024, dell'ADM - Ufficio Monopoli della Calabria - SOT di Reggio Calabria, con le quali è stato segnalato l'omesso riversamento dei proventi delle giocate del Lotto da parte della convenuta, già concessionaria della ricevitoria del lotto n. RC1452 – PA144 sita in Feroleto della Chiesa, Piazza del Popolo 10/11, per il complessivo importo di euro 20.730,93. In particolare, il P.M. ha dichiarato che la convenuta ha omesso il riversamento degli incassi del gioco del lotto di due settimane contabili (9 novembre 2022 – 15 novembre 2022, per l'importo di euro 9.876,42, e 16 novembre 2022 – 22 novembre 2022, per l'importo di euro 10.584,51) e che, nonostante l'avvio del procedimento di revoca della concessione, la revoca di quest'ultima, il preannunciato incameramento

totale del deposito cauzionale e l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa, la convenuta non ha provveduto al versamento di quanto dovuto. Il Procuratore regionale ha aggiunto, infine, che la convenuta non ha presentato alcun ricorso né avverso il provvedimento di revoca della concessione né avverso l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa.

2. Il danno patrimoniale arrecato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato oggetto di **contestazione preliminare di responsabilità**, notificata il 5 marzo 2023, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., cui non hanno fatto seguito né le deduzioni difensive né l'istanza di audizione personale.

3. Secondo il PM contabile, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile in capo alla convenuta, considerato che sussiste il **rapporto di servizio** tra quest'ultima e l'ADM, in virtù del contratto di concessione del gioco del lotto n. 354 del 26 giugno 2020; che sussiste *per tabulas* il **danno erariale**, derivante dall'omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto; che vi è stata la **violazione dell'art. 2 della concessione e dell'art. 24 della legge n. 383/1990**, i quali impongono al concessionario l'obbligo del riversamento, il giovedì successivo, dei proventi del gioco della settimana precedente, dedotti gli importi delle vincite pagate e l'aggio dell'8% spettante al concessionario; che la convenuta è **agente contabile** e che, pertanto, sussiste in capo alla stessa la speciale responsabilità erariale, con le conseguenze derivanti in termini di onere della prova, ai sensi dell'art. 194 del R.D. n. 827/1924; che, in ogni caso, sussiste in capo alla convenuta l'elemento soggettivo del **dolo contrattuale**, stante l'inesistenza di dubbi interpretativi sul contenuto della prestazione dovuta, in mancanza di qualsiasi esimente; che, comunque, sussiste la **colpa grave** della convenuta, la quale

ha omesso la vigilanza dovuta e violato la diligenza qualificata richiesta per i concessionari dello Stato; che, infine, la signora Trungadi non ha adempiuto all'obbligo di riversare gli importi certamente incamerati per la riscossione del lotto nelle settimane contabili sopra indicate, malgrado le lettere di diffida inviatele dall'ADM e la notifica dell'avvio del procedimento di revoca della concessione.

4. Con **decreto presidenziale** n. 145 del 20 maggio 2024, regolarmente notificato alla convenuta unitamente all'atto di citazione il 24 maggio 2024, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza del 12 novembre 2024.

5. Con **memoria difensiva**, depositata l'11 novembre 2024, si è costituita in giudizio la convenuta ed ha chiesto di dichiarare inammissibile, improponibile o, comunque, infondata l'azione erariale. In particolare, la difesa della signora Mariateresa Trungadi, dopo avere eccepito che la relata di notifica dell'atto di citazione non riporta la data del suo perfezionamento e che la stessa sarebbe avvenuta mediante consegna a tale Piromalli Valentina, dichiaratasi incaricata al ritiro, ha dichiarato che la ricostruzione in fatto operata dalla Procura contabile è in linea generale ed astratta corretta, non potendo la deducente smentire il mancato versamento delle somme per cui è giudizio, e ciò anche in difetto di oggettivi riscontri sulla corretta quantificazione delle somme evase, posto che le stesse sarebbero state unilateralmente determinate dall'amministrazione danneggiata secondo la documentazione versata agli atti del procedimento. La convenuta ha eccepito la propria incapacità di agire nel periodo oggetto di contestazione, perché in tale periodo era affetta da gravissima forma di depressione psichica, tale da indurla in stato

di totale assenza dal contesto della realtà quotidiana, depressione originata da plurime infezioni da Sars- Cov – 2, "*con permanenza di quadro clinico da Long Covid esplicitantesi soprattutto con fenomeni continui di nebbia mentale o brain fog protrattisi per mesi*". In tale difficile contesto di stabilità psicofisica si è, purtroppo inserito, il tragico decesso del genitore, che, in un quadro già caratterizzato da deficienze e instabilità, ha ancor di più aggravato, soprattutto nel secondo semestre del 2022, la incapacità della esponente. Al riguardo, la convenuta ha depositato certificazione medica e chiesto una consulenza medico legale. Da tale stato di incapacità, deriverebbe, secondo la convenuta, la impossibilità di contestarle alcuna responsabilità erariale, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. La difesa della convenuta ha aggiunto che i provvedimenti di decadenza dalla concessione e di ingiunzione di pagamento emessi dall'amministrazione sono stati conosciuti e compresi dalla deducente nel loro effettivo significato sostanziale soltanto a distanza di tempo, quando ormai erano decorsi i termini per ogni eventuale opposizione. La signora Trungadi Mariateresa, dichiarata e ribadita la determinazione di corrispondere ogni importo dovuto, ha, infine, eccepito che l'Amministrazione dei Monopoli e delle Dogane ha svolto in sede amministrativa tutte le azioni nei confronti del concessionario – agente contabile a tutela del credito preteso anche con proposizione di ingiunzione in danno della debitrice, non opposta da quest'ultima, e che, pertanto, il presente giudizio di responsabilità costituirebbe una inammissibile duplicazione dell'azione a tutela del credito già esercitata dall'amministrazione danneggiata per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sulla deducente.

6. Nell'**udienza pubblica** del 12 novembre 2024, la **Procura regionale** ha contestato tutte le argomentazioni poste a fondamento delle domande, eccezioni e difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta signora Mariateresa Trungadi, ed ha, pertanto, insistito per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio. L'**avv. Vincenzo Genovese**, per delega dell'avv. Antonio Manfrida, ha insistito per il rigetto delle domande attoree riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta. In assenza di replica del P.M., la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, mette conto evidenziare che la **notificazione alla convenuta dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza** è stata eseguita regolarmente ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., considerato che risulta *per tabulas* che tali atti sono stati notificati, in assenza della destinataria, a persona addetta all'azienda. Inoltre, come correttamente affermato dal P.M. in udienza, la relata di notifica reca la data dell'avvenuta notificazione. In ogni caso, la convenuta si è costituita in giudizio, spiegando tutte le proprie difese in fatto e in diritto, con ciò sanando eventuali vizi della notificazione dell'atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza. È, infatti, noto che "*Posto che lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.*" (cfr. in termini, tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 9 febbraio 2018, n. 3240).

8. È altresì **inammissibile** l'eccezione in ordine all'asserita non imputabilità della responsabilità amministrativa e contabile formulata dalla convenuta, in ragione della sua incapacità di intendere e volere all'epoca dei fatti in contestazione. Al riguardo, è appena il caso di osservare che la condotta antigiuridica contestata, dal punto di vista materiale, emerge *per tabulas* dalla documentazione versata in atti dal P.M. e dalle stesse dichiarazioni della convenuta *contra se* avente rilievo confessorio, contenute nella comparsa di costituzione e risposta. A ciò si aggiunga che, come è noto, "*l'accertamento della incapacità di intendere e volere nel giudizio contabile, essendo articolato sull'impianto giuridico del giudizio civile, è più rigoroso di quello effettuato in sede penale. In questo senso la previsione dell'art. 2046 c.c. diverge sostanzialmente dalla previsione dell'art. 85 c.p., considerate anche le esigenze di tassatività in sede penale con l'indicazione delle cause che determinano incapacità naturale, mentre in sede civile la valutazione spetta al giudice che deve individuarla in concreto caso per caso. Peraltro, l'onere della prova della mancanza di capacità d'intendere e di volere ex art. 428 c.c. (intesa quale possibilità minima di comprendere che la propria condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come agire) grava sulla parte che l'ha invocata a motivo della non imputabilità del fatto dannoso.*" (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenza n. 165 del 25 settembre 2023). È, altresì, noto che, in materia di accertamento della capacità naturale al tempo dei fatti (ossia la capacità di intendere e volere la condotta appropriativa contestata ai sensi degli artt. 2 e 428 c.c.), la stessa "*può essere accertata incidenter (ossia priva dell'efficacia di giudicato), dal giudice contabile, senza necessità di sospendere il giudizio (amplius, C. conti, Sez. I App, n. 248/2023).*" e che "*in tema di imputabilità del*

fatto dannoso, opera, nel campo della responsabilità patrimoniale civile extra-contrattuale - cui è senz'altro più affine quella amministrativo-contabile, in quanto avente finalità eminentemente riparatoria (pur non essendole aliena, notoriamente, una connotazione sanzionatoria) - un sistema diverso ed autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore per l'imputabilità nel campo penale (laddove è la stessa legge che fissa le cause che la escludono): a norma dell'art. 2046 c.c., invero, compete al giudice accertare caso per caso, se, in relazione all'età, allo sviluppo fisico-psichico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o meno la capacità di intendere o di volere del danneggiante (amplius et ex plurimis, Cass., n. 11163/90)." (cfr., da ultimo, Sez. I giur. Centrale d'Appello, sentenza n. 228 del 7 ottobre 2024). Nel caso in esame, con riguardo ai già indicati criteri di valutazione enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, la prova della incapacità naturale della convenuta all'epoca della commissione della condotta illecita contestata non è stata fornita. Infatti, ad avviso del Collegio, le dedotte condizioni di salute della signora Trungadi non risultano avere avuto alcuna incidenza determinante sulla condotta illecita oggetto di contestazione. La convenuta ha prodotto, infatti, un certificato medico di un medico di medicina generale convenzionata, privo di data, secondo il quale la convenuta è risultata positiva, per tre volte, al covid-19, che, in seguito, avrebbe avuto un quadro clinico critico, "*durato per mesi dopo la guarigione*", derivante dal c.d. "*long covid*", che, nel 2021, avrebbe sofferto di una depressione *post partum* e che, nel 2022, a seguito del decesso del padre avrebbe sofferto di un periodo di profonda prostrazione. Tali circostanze, esposte peraltro genericamente da un medico non specialista e senza che in ragione delle stesse sia stata in alcun

modo affermata la sussistenza di una momentanea incapacità di intendere e di volere della signora Trungadi (nel periodo in cui ha omesso di versare all'erario le giocate del lotto), appaiono *ictu oculi* inidonee ad assumere valore scriminante della responsabilità contabile, perché generiche e insufficienti a dimostrare la totale assenza di capacità cognitiva della convenuta, intesa quale possibilità minima di comprendere che la propria condotta fosse illecita e di scegliere consapevolmente come agire. Appare, infine, evidente che anche la richiesta di ammissione di una c.t.u. è inammissibile, posto che, con riguardo ai profili sanitari evidenziati dalla convenuta, in ragione delle suesposte osservazioni del Collegio, il mezzo istruttorio non apporterebbe alcun elemento utile, proprio per la genericità dei dati ricavabili dalla (scarna e inadeguata) documentazione medica versata in atti e l'assoluta carenza di argomentazione medico-scientifiche a supporto della sussistenza di un esclusivo nesso di causalità tra le patologie denunciate e l'asserita (e non dimostrata) temporanea capacità di agire.

9. Del pari integralmente destituita di fondamente è l'ulteriore eccezione della difesa della convenuta di **inammissibilità/improponibilità** dell'azione erariale in ragione dell'avvio delle procedure di recupero delle somme oggetto della pretesa erariale da parte dell'amministrazione danneggiata con la già menzionata ordinanza ingiunzione di pagamento. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di responsabilità non è precluso nel caso in cui l'amministrazione titolare di un diritto di credito abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche. È, infatti, ovvio che l'amministrazione possa provvedere a esercitare il proprio diritto di credito

autonomamente. Tuttavia, quando il credito sia diretta conseguenza della condotta dolosa o gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, è inevitabile che insorgano questioni di interferenza tra gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui dispone l'amministrazione e l'azione di responsabilità amministrativa di competenza della Procura contabile. Una interferenza è certamente riscontrabile nell'ipotesi in cui il credito sia stato integralmente soddisfatto in via amministrativa (ovvero in conseguenza del fortunato esperimento delle azioni civili). In tale caso, è evidente che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile sia da ritenere non più intentabile o, se già intentata, non oltre procedibile. Se invece, come nella fattispecie all'esame, i rimedi alternativi posti in essere dall'amministrazione non abbiano ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito, non vi è alcuna preclusione per il P.M. contabile ad esercitare l'azione di risarcimento erariale (cfr. in termini, da ultimo, Sez. giur. II Centrale d'Appello, sentenza n. 68 del 24 marzo 2023). È, altresì, noto che "*la Corte di cassazione ammette la coesistenza dell'azione risarcitoria proposta dalla P.A. danneggiata e dell'azione per danno erariale ad iniziativa del P.M. contabile, anche in ordine al medesimo fatto causativo di pregiudizio, dando luogo alla duplicità e quindi alla concorrenza delle due azioni, a tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche danneggiate da soggetti legati alle stesse da un rapporto di servizio. Tale concorrenza di azioni viene tradizionalmente intesa non come un problema di giurisdizione, bensì come coesistenza e alterità delle due azioni, salva l'impossibilità di ottenere un risarcimento superiore al danno effettivo subito dall'amministrazione. Solo in tal caso le due azioni, quella risarcitoria e quella per responsabilità erariale, si pongono in rapporto*

di reciproca preclusione" (cfr. Sez. giur. II Centrale d'Appello, sentenza n. 216/2022). Ne deriva che "*l'azione erariale e quella risarcitoria ordinaria, dunque, ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli e a velocità differenti: solo all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata o in sede di esecuzione della sentenza o attraverso il ricorso ai consueti strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti.*" (cfr. Sez. giur. II Centrale d'Appello, sentenza n. 68/2023 cit.).

10. La pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale è, pertanto, del tutto **fondata**. Come è noto, per pacifico orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sez. giur. I Centrale d'Appello, sentenza n. 89/2019; Sez. giur. II Centrale d'Appello, sentenza n. 146/2021; da ultimo, Sez.. giur. Calabria, sentenza n. 210/2023; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., sentenza n. 504/2018), il concessionario del gioco del lotto è soggetto alla giurisdizione contabile, perché legato da rapporto di servizio con l'amministrazione in forza di una concessione-contratto, ed è agente contabile soggetto alla disciplina del titolo V, Capo I, del R.D. n. 827/1924, e, quindi, alla speciale responsabilità erariale dalla quale l'agente può liberarsi solo provando il caso fortuito o la forza maggiore. Risulta *per tabulas* che la convenuta, concessionaria del gioco del lotto nel comune di Feroleto della Chiesa, in violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio della sua funzione di agente contabile, previsti, tra l'altro, dall'art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 e dal contratto di concessione n. 354 del 26 giugno 2020 (art. 2), ha omesso di versare le somme oggetto di contestazione erariale relative agli incassi delle giocate delle settimane contabili del 9 novembre 2022 – 15 novembre 2022 e del 16 novembre 2022 – 22 novembre 2022. Risulta, inoltre, che l'ammanco non è stato coperto dalla

convenuta neanche a seguito delle diffide e dell"avvio dell'autotutela da parte dell'amministrazione danneggiata. Ne deriva che la signora Trungadi, soggetto imputabile ai sensi degli artt. 2, 428 e 2046 c.c., deve ritenersi responsabile del danno patrimoniale arrecato alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione territoriale della Calabria, a titolo di responsabilità contabile ai sensi dell'art 194 del R.D. n. 827/1924, posto che non solo non ha inteso provare il caso fortuito o la forza maggiore ma si è anche intenzionalmente sottratta al versamento delle somme oggetto dell'ammanco contestato. È del tutto evidente, come correttamente evidenziato dal P.M., la condotta dolosa della convenuta la quale, nonostante la piena consapevolezza degli obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni di concessionario del gioco del lotto, compresi quelli del versamento settimanale delle giocate incassate nelle settimane precedenti al netto dell'aggio e delle vincite, ha indebitamente trattenuto somme dovute all'erario. Ne deriva che l'elemento soggettivo della responsabilità, contestato dall'attore pubblico, risulta pienamente provato dalla condotta tenuta dalla signora Trungadi, connotata dalla pervicace volontà di sottrarsi ai suoi obblighi nei confronti dell'erario, come si evince, peraltro, dal mancato riscontro alle intimazioni di pagamento dell'amministrazione danneggiata. La convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 20.730,93 a titolo di responsabilità amministrativa e contabile per l'ammanco accertato, correttamente quantificato dal P.M. nel corso dell'istruttoria contabile, sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione danneggiata, mai contestata dalla convenuta, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di ciascun omesso riversamento fino al deposito della presente sentenza e agli interessi

legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

- condanna la convenuta **Mariateresa Trungadi** al pagamento dell'importo di **euro 20.730,93** in favore dell'Agenza delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Direzione Territoriale della Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data di ciascun omesso riversamento sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario liquidate come da nota segretariale a margine.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2024.

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in data 15/11/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23979

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE		
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	2	€ 32,00
	2	€ 32,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 16,80
NOTIFICHE		€ 37,32
ORIGINALE SENTENZA	4	€ 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 15,71
DICONSI EURO DUECENTONOVANTATRE/83	**TOTALE**	**€ 293,83**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente